



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

Effetti personali di ospiti

8424

Art. 1 Estensione della copertura

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperti gli effetti personali di ospiti e visitatori che si trattengono nell'azienda dichiarata ovvero assicurata nell'assicurazione di base e che l'azienda ha preso in custodia o che vengono depositati nei locali aziendali e si trovano nel luogo assicurato.

Art. 2 Rischi e danni assicurati

L'ambito di copertura sopra descritto si estende ai danni causati dai seguenti rischi:

- Incendio;
- Danni della natura;
- Danni dell'acqua;
- Furto con scasso e furto semplice nonché rapina.

Art. 3 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni causati:

- Da terremoto;
- Dal contraente dell'assicurazione ovvero dall'avente diritto stesso o da persone che convivono in comunione domestica con lui o sono alle sue dipendenze, se la loro posizione ne ha consentito l'accesso ai locali aziendali;
- A seguito di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi.

Non rientrano inoltre nella copertura assicurativa:

- Valori pecuniari (cfr. art. 4.10, cpv. 1 ovvero art. 4.11 delle CGA);
- Gioielli, oggetti d'oro e d'argento, oggetti d'arte e di valore superiore a CHF 3 000.00 per ogni oggetto;
- Veicoli di ogni tipo.

Art. 4 Calcolo dell'indennità

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 8, 19 e 20 delle CGA).

Art. 5 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 6 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8424_03_I